



CITTA' DI BIELLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO

***PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DELLE AREE PER
L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
E DEI CIRCHI EQUESTRI***

Approvato con deliberazione C.C. n 78 del 12.6.2006

Modificato con deliberazione C.C. n. 96 del 20.12.2016

INDICE

- Art. 1 – Disposizioni generali
- Art. 2 – Fonti normative
- Art. 3 – Definizione di spettacoli viaggianti
- Art. 4 – Aree comunali
- Art. 5 – Aree private
- Art. 6 – Concessione area
- Art. 7 – Durata delle manifestazioni
- Art. 8 – Divieto di occupazione aree prima della concessione
- Art. 9 – Riconsegna delle aree
- Art. 10 – Revoca della concessione
- Art. 11 – Decadenza della concessione
- Art. 12 – Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni
- Art. 13 – Raccolta rifiuti ed allacciamento acqua
- Art. 14 – Tassa di occupazione del suolo pubblico
- Art. 15 – Imprese di nazionalità straniera
- Art. 16 – Concessione delle aree alle singole attività
- Art. 17 – Domande di partecipazione
- Art. 18 – Manifestazioni ricorrenti
- Art. 19 – Padiglioni dolciari o gastronomici – Commercianti su area pubblica
- Art. 20 – Elenchi delle attività e dei partecipanti – Organico – Punteggi
- Art. 21 – Istruttoria delle domande
- Art. 22 – Commissione tecnica organizzativa
- Art. 23 – Criteri per l'assegnazione delle concessioni
- Art. 24 – Attrazioni novità
- Art. 25 – Sostituzione temporanea dell'attrazione
- Art. 26 – Società, consorzi, cooperative
- Art. 27 – Successione e subingresso
- Art. 28 – Divieto di sub-concessione
- Art. 29 – Impianto e spianto delle attrazioni
- Art. 30 – Limitazioni e divieti
- Art. 31 – Diritti del concessionario
- Art. 32 – Periodo di franchigia
- Art. 33 – Concessione delle aree ai circhi equestri ed agli spettacoli circensi in genere
- Art. 34 – Criteri per l'assegnazione delle concessioni
- Art. 35 – Divieto di sub-concessione



Art. 1
Disposizioni generali

Le concessioni di suolo pubblico, sia ricorrenti che occasionali, a favore di imprese esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, per la formazione dei parchi di divertimento, sono effettuate a norma del presente regolamento, emanato in esecuzione del disposto del quinto comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n° 337.

Art. 2
Fonti normative

Il presente regolamento fa riferimento:

- alla legge 18.03.68 n° 337 “*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*”;
- all'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 legge 18.3.1968 n° 337, approvato con decreti ministeriali del 23.04.69 - 22.07.81 - 10.01.1985 - 01.06.89;
- al D.P.R. 394 del 21.04.94;
- al T.U.L.P.S. n° 773 del 18.06.31 e relativo regolamento del 06.05.40 n° 635;
- al D.M. 18.05.2007 (codice identificativo dell'attrazione);
- alle circolari emanate in materia.

Per quanto non previsto, si applicano le leggi e tutte le disposizioni che disciplinano l'attività di spettacolo viaggiante e circhi equestri, ivi compresi usi e consuetudini locali.

Art.3
Definizioni di spettacoli viaggianti

Sono considerati “spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature all'aperto o al chiuso, indicate nell'elenco ministeriale.

Nell'ambito del presente Regolamento per “categoria” si intende la suddivisione di carattere generale delle varie attività ed attrazioni come dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968 n. 337 (Piccole attrazioni, medie attrazioni, Grandi attrazioni).

Per “tipologia” si intende l'insieme delle particolarità tecnico costruttive e delle caratteristiche funzionali riferite alle singole attrazioni così come previste dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968 n. 337;

Per “settore” si intende la suddivisione interna delle varie categorie (tiri, rotonde).

Art. 4
Aree comunali

L'area comunale disponibile per le installazioni dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento è quella del Piazzale Silvio Cerruti per l'estensione della superficie di cui all'allegato A del presente regolamento.



Tale indicazione non costituisce impedimento a che l'area in questione, qualora non venga utilizzata o richiesta o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sentiti gli Uffici interessati, possa essere concessa per altri scopi.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di concedere in via occasionale aree pubbliche per l'impianto di una o più attrazioni per periodi limitati e compatibilmente con altre esigenze.

Art. 5

Aree private

Qualora aree private, non recintate e comunque soggette a pubblico passaggio, siano comprese nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 4, sono considerate aree pubbliche a tutti gli effetti e soggette alla disciplina del presente regolamento.

Art. 6

Concessione area

La concessione delle aree per l'installazione delle attività di cui all'art. 1 è rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio competente.

Essa non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante o di circo equestre; tale attività rimane disciplinata dall'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), 18.06.1931 n° 773, dagli artt. 122 e seguenti del Regolamento R.D. 06.05.1940 n° 635, dalla Legge 337 del 18.03.1968, dal D.P.R. n° 394 del 21.04.1994, e da tutte le disposizioni vigenti.

L'Amministrazione comunale è comunque manlevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.

Art. 7

Durata delle manifestazioni

L'Amministrazione comunale determinerà preventivamente la durata delle "manifestazioni ricorrenti" di cui all'art. 18 stabilendo all'interno di essa il periodo di frequenza obbligatorio, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

Art. 8

Divieto di occupazione aree prima della concessione

Chiunque occupi aree destinate alle attività disciplinate dal presente regolamento prima di avere ottenuta l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00 con obbligo al trasgressore di rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva.

L'Amministrazione comunale determinerà inoltre l'esclusione dell'esercente da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo da un anno a tre anni, con conseguente decadenza del punteggio di anzianità.



Art. 9
Riconsegna delle aree

Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica o alterazione delle aree senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Lo stesso dovrà restituire, al termine della concessione, l'area assegnatagli nelle stesse condizioni in cui la stessa gli era stata consegnata.

Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00 fermo restando l'obbligo di cui al successivo comma.

Ogni alterazione o modificazione causata dal concessionario dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese, non appena smontata l'attrezzatura.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente il Comune provvederà a far eseguire a spese del concessionario.

In tal caso sarà inoltre applicata la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 8.

Art. 10
Revoca della concessione

Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere revocata affinché il Comune possa disporre dell'area data in concessione.

La revoca suddetta da diritto allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

E' sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare o mancato pagamento della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Art. 11
Decadenza della concessione

Qualora l'interessato, ingiustificatamente, non occupi l'area entro la data obbligatoriamente fissata ai sensi del precedente art. 7 ed indicata nella concessione stessa, la concessione decade e l'area potrà essere assegnata ad altri richiedenti senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.

Fatta salva l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 20, agli inadempimenti sarà applicata la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 8.

Art. 12
Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni

La sistemazione delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate e con le modalità impartite dall'Amministrazione Comunale.



La sosta è consentita esclusivamente ai titolari delle concessioni per l'anno in corso ed ai propri familiari preventivamente dichiarati dai concessionari stessi.

L'arrivo in tali località da parte dei concessionari, riferito alla durata di cui all'art. 7 comma 1, è stabilito con autorizzazione rilasciata dall'autorizzazione Comunale.

Le stesse aree dovranno essere sgombrate entro tre giorni dal termine di durata del parco stesso, salvo eventuali proroghe concesse dall'Amministrazione Comunale.

Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00.

Art. 13

Raccolta rifiuti ed allacciamento acqua

I concessionari devono allontanare giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti utilizzando i contenitori appositamente dislocati in prossimità delle aree da loro occupate.

I concessionari devono avere cura di sistemare tali rifiuti in sacchi di plastica ben chiusi, e depositarli nei contenitori suddetti evitando il cumulo degli stessi all'esterno.

Le località di cui al precedente articolo saranno dotate di prese di allacciamento acqua potabile.

Le spese di allacciamento ed i consumi sono a carico dei concessionari.

La violazione di cui al secondo comma, impregiudicata l'applicazione del D.P.R. 10.9.1982, n° 915, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 14

Tassa di occupazione del suolo pubblico

Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare le aree di cui agli artt. 4, 5 e 12 è subordinato al versamento dell'importo determinato dall'Amministrazione, e previsto per le diverse categorie dello spettacolo viaggiante, quale la Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per le superfici occupate dalle attrazioni e dalle abitazioni che dovrà essere corrisposto anticipatamente, nella misura stabilita, al concessionario della riscossione – **entro e non oltre il 10 APRILE** .

Il mancato pagamento di detta Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche comporta la revoca della concessione stessa di cui al comma 3 art. 10 .

L'imposta comunale sulla pubblicità, ove ricorra, deve essere corrisposta dai concessionari secondo le norme e le procedure vigenti nel Comune.

Art. 15

Imprese di nazionalità

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di Paesi dell'Unione Europea e di Paesi stranieri non facenti parte, sono tenute all'osservanza del presente regolamento, e devono inoltre essere in possesso dell'autorizzazione e del contrassegno dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. n° 394/94.



Art. 16

Concessione delle aree alle singole attività

La concessione di aree per l'installazione delle singole attività dello spettacolo viaggiante sarà rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) **per la FIERA DI MAGGIO di cui al successivo art. 18, gli interessati dovranno presentare domanda entro il 1° FEBBRAIO dell'anno in cui si svolge la manifestazione;** le valutazioni delle istanze presentate verranno comunicate ai rappresentanti di Categoria dello spettacolo viaggiante in un **incontro che verrà stabilito entro il 10 MARZO;**
- b) per l'installazione delle attrazioni nei restanti periodi dell'anno, la domanda dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima del giorno in cui avrà inizio l'occupazione dell'area.

Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre i predetti termini od in modo difforme da quanto stabilito dal presente regolamento.

Alle disposizioni contenute nei successivi articoli, pur se specificatamente emanate per la disciplina delle manifestazioni ricorrenti, sono soggette per quanto applicabili anche le concessioni di aree di cui al punto b) del presente articolo.

Art. 17

Domande di partecipazione

Nelle domande in carta legale, da presentare al Sindaco, dovranno essere indicati:

- a) generalità del richiedente, residenza ed eventuale recapito, indirizzo mail e/o pec, se diverso dalla residenza, codice fiscale e visura di iscrizione alla C.C.I.A.A.; in caso di Società la domanda deve altresì contenere la ragione sociale;
- b) manifestazione per la quale si richiede la concessione;
- c) precisa denominazione dell'attrazione che si intende installare, risultante dall'Autorizzazione Ministeriale (o dall'autorizzazione al commercio), con descrizione della stessa attrazione e/o specifico contenuto;
- d) le precise dimensioni dell'attrazione come massimo ingombro risultante dalla proiezione del tetto, oppure delle pedane perimetrali, se maggiori, oltre alla dimensione della cassa qualora la stessa non sia compresa nelle dimensioni predette e, dell'altezza massima dell'attrazione;
- e) dimensione di ingombro, seguendo i criteri di cui al punto precedente, delle abitazioni, degli automezzi e dei carri-attrezzi, con indicazione del loro numero;
- f) **l'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al primo comma dell'art. 14 equivale a conferma di partecipazione al Parco Divertimenti allestito in occasione della Fiera di Maggio pertanto deve esserne data obbligatoriamente comunicazione (a mezzo mail o fax) all'ufficio preposto entro il 10 APRILE.**

La mancata comunicazione dell'avvenuto versamento determinerà l'esclusione dal Parco Divertimenti della Fiera di Maggio.

Al fine del successivo rilascio della licenza di agibilità, alle domande dovrà essere allegata:



- nel caso di attrazione non ancora contemplata nell'elenco ministeriale, copia della documentazione inviata all'amministrazione competente **con obbligo da parte del richiedente, nel caso di accoglimento dell'istanza ed in ogni modo prima dell'impianto dell'attrazione stessa, di presentazione del provvedimento di attribuzione del codice identificativo di cui al successivo punto;**
- copia della licenza di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, in corso di validità;
- copia del certificato di collaudo della struttura dell'attrazione, ai sensi delle vigenti norme di sicurezza;
- copia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione;
- **provvedimento di attribuzione del numero di codice identificativo assegnato all'attrazione ai sensi del D.M. 18/05/2007 e successive circolari;**
- per i soli padiglioni dolciari o gastronomici copia, dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dagli Organi competenti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Dovrà essere inoltre allegata una fotografia dell'attrazione.

Qualora l'interessato abbia già provveduto in istanze precedenti e non abbia apportato modifiche all'attrazione, la fotografia potrà essere omissa.

L'indicazione del codice fiscale o di quanto richiesto ai punti a), b), c), d), od e), nonché la mancanza degli allegati previsti dal precedente comma 2 potrà essere integrata su richiesta dell'ufficio competente che fisserà un termine per la comunicazione di detti dati.

La mancata integrazione dei dati entro il termine fissato rende nulla la domanda.

Art. 18

Manifestazioni ricorrenti

Ai fini del presente regolamento è da intendersi “manifestazione ricorrente” la seguente manifestazione:

- Il parco dei divertimenti annualmente costituito in occasione dei tradizionali festeggiamenti della “**FIERA DI MAGGIO**” così previsti:
 1. qualora il mese di maggio comprenda **4 festività domenicali**: il Parco verrà allestito - con frequenza obbligatoria dei partecipanti – **nel periodo compreso tra il venerdì precedente la penultima domenica del mese di maggio e l'ultima domenica del mese maggio**; con periodo facoltativo fino alla 1° domenica di giugno;
 2. qualora il mese di maggio comprenda **5 festività domenicali**: il Parco verrà allestito - con frequenza obbligatoria dei partecipanti – **nel periodo compreso tra il venerdì precedente la terzultima domenica del mese di maggio e l'ultima domenica del mese maggio**; con periodo facoltativo fino alla 1° domenica di giugno;
 3. in deroga a quanto indicato ai punti 1 e 2, le date di svolgimento del parco potranno essere concertate con le Associazioni di categoria e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione al fine di una maggiore funzionalità del parco divertimenti.

L'istituzione, la modifica della collocazione temporale e la soppressione delle “manifestazioni ricorrenti” di cui al presente articolo sono stabilite mediante deliberazione della Giunta comunale.



In caso di concomitanza – durante il periodo di frequenza obbligatoria - con altro Parco Divertimenti il partecipante dovrà dare comunicazione di partecipazione entro e non oltre il termine del 10 APRILE.

Art. 19

Padiglioni dolciari o gastronomici – Commercianti su area pubblica

I padiglioni dolciari e/o gastronomici, intendendosi per tali gli abituali frequentatori dei parchi di divertimento, vengono riconosciuti come tradizionali frequentatori e inseriti nelle aree a loro riservate all'interno dei parchi stessi, o nelle loro immediate adiacenze.

Essi soggiacciono a tutte le norme del presente regolamento, in quanto compatibili, oltre che alla normativa di carattere igienico sanitaria.

Nella determinazione degli organici dei parchi di divertimento, oltre alle categorie di cui sopra, possono essere inseriti commercianti su aree pubbliche, in possesso di licenza di vendita.

Non sono compresi nel riconoscimento di cui al presente articolo i concessionari di posteggio nei mercati ambulanti.

Art. 20

Elenchi delle attività e dei partecipanti – Organico - Punteggi

Per il parco di divertimenti di cui all'art. 18, contestualmente all'approvazione del presente Regolamento, si prende atto della graduatoria dell'organico attuale e di quella dei richiedenti, con indicazione della denominazione dell'attrazione, della categoria di appartenenza e del punteggio attribuito tenendo conto dei criteri di cui al presente articolo.

La determinazione di maggiore anzianità di frequenza ininterrotta (superiore a 10 anni e fatte salve le interruzioni autorizzate a norma di regolamento) dovrà essere documentata a cura degli Esercenti.

La graduatoria sarà aggiornata annualmente dall'Ufficio competente, in applicazione dei successivi criteri e delle norme contenute nel presente regolamento:

- a) Ogni anno di partecipazione ininterrotta al parco: punti 2;**
- b) Ogni anno di presentazione ininterrotta della domanda, senza autorizzazione: punti: 0,5.**

Quanto sopra costituisce l'**Allegato B** al presente Regolamento e contiene le suddivisioni delle varie attività e attrazioni in relazione alle loro particolarità tecnico costruttive, alle loro caratteristiche funzionali e denominazioni, tiene conto delle categorie stabilite nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge n° 337/68 ed in particolare: **Grandi attrazioni, Medie attrazioni, Piccole attrazioni.**

L'organico attuale sopra indicato potrà subire mutamenti esclusivamente sulla base dei sotto notati principi:



- Non potranno essere introdotte in nessun caso ulteriori attrazioni che vadano ad aumentare il numero complessivo di quelle individuate nell'organico attuale di cui all'Allegato B;
- Qualora si verificano rinunce a titolo definitivo da parte di partecipanti abituali, non si provvederà alla sostituzione di dette attrazioni;
- Qualora si verifichi la disponibilità di spazio determinata da rinunce e/o sostituzioni di attrazioni appartenenti all'organico attuale, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare inserimenti di attrazioni con unica finalità di completamento, attingendo dalle domande regolarmente presentate ed escluse dall'organico.

Tutte le sostituzioni delle attrazioni o le modifiche alle stesse devono essere approvate dal Dirigente competente. La richiesta di sostituzione dell'attrazione dovrà essere contenuta nella domanda di partecipazione presentata nei termini di cui al punto a) dell'art. 16 del presente Regolamento. In caso contrario non potrà essere presa in considerazione l'istanza di sostituzione.

Dopo tale data non potrà essere consentito nessun tipo di cambiamento salvo il disposto dell'art. 25.

E' possibile il cambio dell'attrazione per i partecipanti abituali, nel rispetto tassativo delle seguenti regole:

- potrà avvenire anche tra categorie diverse e compatibilmente con la disponibilità di spazio valutata ai fini della funzionalità del parco e in ogni caso **l'incremento di superficie** complessiva occupata non potrà essere superiore a:
 - **Grandi attrazioni: 10%** della superficie occupata dalla precedente attrazione;
 - **Medie attrazioni: 20%** della superficie occupata dalla precedente attrazione;
 - **Piccole attrazioni: 30%** della superficie occupata dalla precedente attrazione;
- l'attrazione sostituita non potrà più essere impiantata;
- potrà avvenire con attrazioni di tipologia già presente fino al massimo di:
 - **Grandi attrazioni: n. 1**
 - **Medie attrazioni: n. 1**
 - **Piccole attrazioni: n. 2;**
- potrà avvenire non prima di tre anni dal precedente anche se nel frattempo l'attività sia sta oggetto di cessione a qualsiasi titolo.

L'eventuale cambio di attrazione concesso, esclusivamente se avviene tra categorie diverse, comporta decurtazione del punteggio maturato all'unità inferiore dell'ultima ditta presente in quel settore (risultante dall'Allegato B al presente Regolamento) non mantenendo di fatto i diritti di anzianità.

Il punteggio determinato ai sensi del presente articolo , punto a), non viene ridotto nel caso di assenza giustificata da seri e validi motivi:

- salute del titolare o di un componente del nucleo familiare comprovato da certificazione dell'A.S.L.;
- avaria dell'attrazione comprovata da documentazione dell'azienda riparatrice e con obbligo, da parte del titolare dell'attrazione stessa, di deposito della licenza, da notificarsi al Comune almeno tre giorni prima dalla data di inizio del periodo obbligatorio e comunque per un solo anno ogni tre.



La mancata comunicazione nei termini di cui sopra, l'assenza ingiustificata o comunque **per più di due anni ogni cinque**, comportano la perdita del diritto alla concessione nonché del punteggio per anzianità di frequenza.

Il titolare dell'attrazione che abbandona la manifestazione prima del termine del periodo obbligatorio di partecipazione, senza giustificato motivo ovvero senza specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, perderà il punteggio maturato o, nel caso di mancata autorizzazione, verrà escluso dalla partecipazione al Parco Divertimenti per un anno.

Art. 21

Istruttoria delle domande

Il Dirigente procede al rilascio delle concessioni sulla base dei criteri determinati dall'art. 23.

In fase di istruttoria relativamente alle domande valide, l'ufficio procede all'aggiornamento dei punteggi risultanti dagli elenchi di cui all'art. 20, secondo i criteri stabiliti nello stesso articolo.

Al richiedente la concessione è fatto obbligo di comunicare l'eventuale subentrata volontà di rinunciare alla partecipazione alla manifestazione **entro il 10 APRILE dell'anno in cui si svolge la manifestazione.**

La mancata comunicazione nei termini comporta l'esclusione d'ufficio dalla manifestazione per l'anno successivo.

Art. 22

Commissione tecnica organizzativa

Viene costituita una Commissione Tecnica Organizzativa per la sola Fiera di Maggio di cui al precedente Art. 18, composta da tre persone democraticamente elette tra i partecipanti abituali del Parco titolari di concessione.

Le votazioni verranno effettuate annualmente durante il periodo del Parco alla presenza di un Funzionario dell'Ufficio Polizia Amministrativa che verbalizzerà le votazioni.

I compiti della Commissione Tecnica Organizzativa sono:

- a) organizzazione delle manifestazioni collaterali al Parco della "FIERA DI MAGGIO";
- b) collaborazione con gli Uffici Comunali interessati circa le problematiche inerenti allo svolgimento del Parco e delle aree di sosta delle carovane abitative.

Art. 23

Criteri per l'assegnazione delle concessioni

L'assegnazione delle concessioni per la manifestazione ricorrente di cui all'art. 18 viene fatta tenendo conto degli organici funzionali e ottimali determinati a norma dell'art. 20, primo comma, seguendo le procedure indicate nell'art. 21, sulla base dei seguenti criteri:

- a) Assegnazione a coloro che nell'Allegato B risultano facenti parte dell'organico attuale del Parco sulla base del maggior punteggio determinato ai sensi del quarto comma dell'art. 20, relativamente alle singole categorie di appartenenza;



b) Assegnazione occasionale ai titolari di attrazioni costituenti novità di cui al successivo art. 24.

Art. 24

Attrazioni “novità assoluta”

In relazione all'area disponibile è possibile prevedere, nel parco dei divertimenti di cui all'art. 18, un'area a disposizione per un'attrazione costituente “**novità assoluta**”, intendendo per tale quella attrazione che non è costituita semplicemente da una o più varianti rispetto ad altre già presenti nel parco, ma quella con sostanziali innovazioni e che non sia stata mai presente nel parco di divertimenti.

L'assegnazione dell'area a tale attrazione è effettuata dall'Amministrazione comunale senza attribuzione di punteggio.

Art. 25

Sostituzione temporanea dell'attrazione

E' consentita, su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra, **eventualmente anche di proprietà di terzi – unicamente per un guasto avvenuto non oltre i 15 giorni antecedenti l'inizio del Parco e non riparabile nei tempi utili alla partecipazione al Parco stesso -, appartenente alla stessa categoria e con metratura non superiore a quella in avaria**, e solo allorché l'impossibilità di disporre della propria sia determinata da avaria dell'attrazione comprovata da documentazione dell'azienda riparatrice e con obbligo, da parte del titolare dell'attrazione stessa, di deposito della licenza, da notificarsi al Comune almeno tre giorni prima dalla data di inizio del periodo obbligatorio e a condizione che detta attrazione di terzi autorizzata sia gestita **direttamente** dal concessionario.

La sostituzione autorizzata non comporta penalizzazioni di punteggio per l'interessato, ed è consentita una volta sola ogni triennio.

Dovrà essere inoltre allegata documentazione fotografica sia della attrazione in riparazione che di quella con la quale si intende sostituirla al fine di una corretta valutazione delle analogie esistenti.

Art. 26

Società, consorzi, cooperative

Sono riconosciute e vengono accettate le domande relative a società, consorzi, cooperative di attrazionisti, purché sia allegata alla prima istanza fotocopia dell'atto costitutivo.

Art. 27

Successione e subingresso

In caso di mortis causa, invalidità di lavoro, raggiunti limiti di età pensionabile e volontario ritiro dall'attività del titolare, il subentrante, se familiare entro il 3° grado, acquisirà lo stesso punteggio a condizione che ottenga entro un anno la relativa autorizzazione.



Nelle more del rilascio della relativa autorizzazione, l'ammissione ai parchi di divertimento è subordinata alla produzione di copia della denuncia di successione o copia di atti tra vivi e di copia della avvenuta presentazione della domanda presso l'Amministrazione competente.

L'avente causa per atto fra vivi, in possesso di regolare autorizzazione, acquisisce lo stesso punteggio del dante causa.

Art. 28

Divieto di sub-concessione

Il titolare dell'attrazione autorizzata è tenuto a gestirla direttamente.

La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione e la perdita dell'intero punteggio di anzianità, determinato a norma dell'art. 20 .

E' ammessa rappresentanza, ai sensi del T.U.L.P.S., previa comunicazione al Sindaco.

Art. 29

Impianto e spianto delle attrazioni

Nessuna attrazione può essere impiantata o spiantata nel parco di divertimenti durante il periodo di frequenza obbligatoria determinata ai sensi dell'art. 7.

Le violazioni di cui al primo comma sono punite con la sanzione Amministrativa del pagamento della somma di € 200,00 in caso di spianto anticipato , nonché della sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00 con obbligo al trasgressore di rimuovere immediatamente l'eventuale occupazione abusiva.

L'Amministrazione Comunale determinerà inoltre l'esclusione dell'esercente da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo di un anno.

Art. 30

Limitazioni e divieti

In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni, dovrà essere moderato e contenuto nei limiti di cui al D.P.C.M 01.03.1991, e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione comunale.

Impregiudicata l'eventuale applicazione della Legge penale, la diffusione sonora oltre i limiti di intensità consentiti è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 100,00.

Le diffusioni sonore in ore e con modalità non consentite sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 100,00.

In caso di almeno tre violazioni del presente articolo commesse durante l'attività del parco di divertimenti la concessione in atto decade e l'interessato sarà escluso da qualsiasi concessione del territorio comunale per il periodo di un anno.



Art. 31
Diritti del concessionario

I concessionari possono fare richiesta scritta motivata di miglioria e richiedere una verifica qualora il punteggio loro attribuito fosse da essi ritenuto errato.
La richiesta verrà accolta o respinta dal Dirigente del Settore competente.

Art. 32
Periodo di franchigia

Per un periodo di almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione ricorrente, di cui al punto a) art. 18, è vietata la concessione di aree pubbliche e l'autorizzazione su aree private, per manifestazioni rilevanti, organizzate da privati e associazioni politiche.

Tale periodo è ridotto a 15 giorni qualora la concessione riguardi un circo equestre su area pubblica. Fanno eccezione attrazioni isolate, purché la permanenza sia limitata esclusivamente ai giorni della manifestazione stessa e non possa configurarsi la formazione di un parco di divertimenti di rilevanti dimensioni.

Il secondo comma non trova applicazione nel caso in cui le manifestazioni in esso citate siano organizzate da privati o associazioni a carattere privato o politico.

Art. 33
Concessione delle aree ai circhi equestri ed agli spettacoli circensi in genere

Il presente articolo disciplina la concessione di aree per l'installazione degli spettacoli circensi.

Le domande in carta legale dovranno pervenire almeno 60 giorni prima del periodo richiesto e dovranno contenere gli elementi previsti dal 1° comma dell'art. 17 nonché quanto richiesto dagli specifici regolamenti comunali applicabili.

Non saranno prese in considerazione, e pertanto respinte, le domande presentate al di fuori del periodo di cui al comma precedente e, comunque, quelle domande che indicano un periodo entro il quale saranno scelti i giorni di effettiva permanenza superiore a trenta giorni.

Le domande regolarmente presentate formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli.

(articolo modificato con delibera C.C. n. 101 del 01/07/2008)

Art. 34
Criteri per l'assegnazione delle concessioni

Nell'arco dell'anno solare, tra la venuta di un circo e l'altro, dovrà trascorrere un periodo di 45 giorni.

Tale concessione dovrà contenere l'indicazione della durata della manifestazione e di tutti gli altri adempimenti previsti.

Le concessioni saranno rilasciate sulla base dei seguenti criteri:

- a) Osservanza del periodo di franchigia di cui all'art. 32;



- b) Nel caso di più richiedenti per lo stesso periodo sarà accordata la precedenza alla domanda pervenuta per prima ed inserita nell'elenco di cui al quarto comma del precedente articolo;
- c) I concessionari saranno esclusi da future concessioni fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'impianto, per garantire una certa rotazione tra le ditte richiedenti;
- d) Qualora la stessa ditta concessionaria abbia riprodotto istanza anche per l'anno successivo e non vi siano istanze presentate da altre ditte ed incluse nell'elenco suddetto non si darà applicazione al disposto del punto c).

La riconsegna delle aree da parte del concessionario avverrà secondo le modalità e prescrizioni dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 35

Divieto di sub-concessione

Il concessionario non potrà in nessun caso cedere il proprio diritto, o rinunciare a favore di altre ditte da lui indicate.

L'eventuale giustificata rinuncia dovrà pervenire al Comune entro venti giorni dalla data di inizio della manifestazione **o, in termini inferiori, in caso di comprovate e straordinarie motivazioni e con obbligo di deposito della licenza comunale di esercizio.**

La Ditta sarà comunque esclusa da qualsiasi futura concessione nel territorio per l'anno successivo.

La rinuncia pervenuta dopo il termine di cui al precedente comma, anche se giustificata, comporta l'esclusione della Ditta da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.

L'amministrazione comunale, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere la stessa ad altre ditte richiedenti facendo scorrere l'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 33.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3 non si applica il disposto del quarto comma dell'art. 34, punto d).



Allegato A

Piazzale Silvio Cerruti



